



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 33.289

Raccolta n. 22.187

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di dicembre
= 2 DICEMBRE 2021 =

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzitutto a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattavi, di comune accordo fra loro e col mio consenso, dalle costituite, le quali hanno tutti i requisiti voluti dalla legge,

sono presenti le signore:

1) **SESTINI ILARIA**, nata in Arezzo il 25 dicembre 1991 ed ivi residente, via Giuseppe Impastato n. 7, libero professionista,

la quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**Rewind S.r.l.**", con sede in Arezzo, via Trasimeno n. 10, costituita in Italia con atto in data 18 febbraio 2011, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena e codice fiscale: 02068680517, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena al n. AR - 159386,

al presente atto autorizzata in virtù e per effetto di Decisione dei Soci di detta società in data 26 novembre 2021, della quale io Notaio ho preso visione;

2) **LUCARELLI FEDERICA**, nata in Roma il 2 settembre 1976 e residente in Arezzo, via Monsignore Emanuele Mignone n. 16, dipendente, codice fiscale n. LCR FRC 76P42 H501G.

Della identità personale, qualifica e poteri, di esse costituite - entrambe cittadine italiane ed avente sede in Italia la società - sono io Notaio certo e le costituite stesse hanno richiesto il mio ministero per la stipula del presente atto, regolato come segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile, viene costituita dalla società "**Rewind S.r.l.**", con sede in Arezzo, rappresentata come detto, una società a responsabilità limitata con unico socio con la seguente denominazione:

"Virtual Hr S.r.l."

ART. 1 BIS

La società è costituita ed opera, subordinatamente all'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, quale "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 25, II e III comma, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, avendone tutti i requisiti così come indicati nel II comma del citato art. 25; pertanto, la società verrà iscritta nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese prevista dai commi VIII e seguenti dell'art. 25 del Decreto Legge 179/2012.

ART. 2

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

- la progettazione, la produzione, la commercializzazione, la manutenzione, l'assistenza di software sia locale che in cloud, e di software di analisi, sia di base che applicativo sia in conto proprio che per conto terzi;

la società potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività secondarie alla prevalente che si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software, e di dispositivi ICT in generale;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data platform, ovvero piattaforme per l'analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici;
- la prestazione di servizi di consulenza tecnica ed amministrativa e servizi di consulenza commerciale per società ed imprese;
- l'organizzazione, in conformità alle normative vigenti, di corsi di formazione su tutte le attività di cui sopra.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Comunque l'esatto oggetto sociale è quello emergente dall'art. 3 delle "Norme per il Funzionamento della Società" e di cui appresso.

ART. 3

La sede della società è fissata in Milano.

ART. 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), assunto e sottoscritto dall'unico socio, società "Rewind S.r.l.", rappresentato come detto. La società "Rewind S.r.l.", rappresentata come detto, dà atto che l'intero capitale sociale, come sopra sottoscritto, ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile, è stato versato in data odierna nelle mani dell'Organo Amministrativo, mediante assegno circolare, non trasferibile, n. RE 4054320095 - 07 emesso in data 1° dicembre 2021 dalla filiale di Arezzo della Banca di Anghiari e Stia, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) intestato alla costituita società.

ART. 6

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e delle "Norme per il Funzionamento della Società" (Statuto) che, previa lettura da me Notaio datane alle costituite, vengono dalle stesse approvate e, quindi, si allegano al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale.

ART. 7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

ART. 8

Fino a nuova determinazione, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica fino a revoca o dimissioni e che viene nominato nella persona della signora LUCARELLI FEDERICA, sopra costituita, la quale, presente, accetta la carica conferitale dichiarando non sussistere a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART. 9

Le comparenti danno mandato all'Organo Amministrativo a depositare nelle casse sociali le somme come sopra corrisposte a titolo di versamento del 100% (cento per cento) del capitale sociale.

ART. 10

Ai soli fini dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, si dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Milano, via Andrea Doria n. 7.

ART. 11

Le spese del presente atto e conseguenti, il cui importo globale approssimativo è di Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero) cedono a carico della società.

Il rogito, contenuto in due fogli di carta, occupa pagine sette, questa compresa, scritto parte a macchina, con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dalle costituite e da me Notaio alle ore 15,00.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto alle costituite che, da me interpellate, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà e lo approvano.

Firmato: ILARIA SESTINI

FEDERICA LUCARELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (S T A T U T O)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
"Virtual Hr S.r.l.".

Art. 1 BIS

La società è costituita ed opera, subordinatamente all'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, quale "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 25, II e III comma, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, avendo tutti i requisiti così come indicati nel II comma del citato art. 25; pertanto, la società verrà iscritta nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese prevista dai commi VIII e seguenti dell'art. 25 del Decreto Legge 179/2012.

Art. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede in Milano.

2.2 - Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3

OGGETTO

3.1 - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

= lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

- la progettazione, la produzione, la commercializzazione, la manutenzione, l'assistenza di software sia locale che in cloud, e di software di analisi, sia di base che applicativo sia in conto proprio che per conto terzi;

la società potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività secondarie alla prevalente che si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software, e di dispositivi ICT in generale;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data platform, ovvero piattaforme per l'analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la comprensione mediante la generazione automatizzata di statistiche e grafici;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici;

- la prestazione di servizi di consulenza tecnica ed amministrativa e servizi di consulenza commerciale per società ed imprese;

- l'organizzazione, in conformità alle normative vigenti, di corsi di formazione su tutte le attività di cui sopra.

3.2 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 - Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolare requisiti non posseduti dalla Società.

**Art. 4
DURATA**

4.1 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II
CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
PARTECIPAZIONE SOCIALE**

**Art. 5
CAPITALE SOCIALE**

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 - In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

Subordinatamente all'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese:

= ai sensi dell'art. 26, II comma, del Decreto Legge 179/2012, la società potrà, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando, liberamente, il contenuto delle dette categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi II e III, del Codice Civile;

= la società può emettere quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

= ai sensi dell'art. 26, V comma, del Decreto Legge 179/2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, I comma, del Codice Civile, le quote di partecipazione nella società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del detto Decreto 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali;

= ai sensi del VI comma dell'art. 26 del Decreto Legge 179/2012 non trova applicazione alla presente società, nei termini previsti dalla legge, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 del Codice Civile, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a:

- dipendenti;
- collaboratori;
- componenti dell'Organo Amministrativo;
- prestatori di opera e servizi anche professionali;

= ai sensi del VII comma dell'art. 26 del Decreto Legge 179/2012 la società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479 bis del Codice Civile.

Art. 6
AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.3 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (in seguito indicato come "diritto di opzione"). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 5 in relazione alle caratteristiche discendenti dall'assunzione, da parte della società, della qualifica di "start-up innovativa".

Art. 7
APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8

8.1 - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 9
**TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
PER ATTO TRA VIVI**

9.1 - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquiren-

te non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, ovvero nel Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La soppressione o la modifica della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

9.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso - ovvero permuta - delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a favore di altro socio, o coniuge o discendente in linea retta del socio.

9.3 - Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

9.4 - I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 - In caso di trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.5 bis - Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

9.6 - Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7 - Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.7.1 - Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società ovvero venga per qualsiasi causa (ivi compresa fusione e/o scissione) a mutare il controllo della società socia.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate sopra, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto sopra.

Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua par-

tecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

9.8 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta del socio.

Al di fuori dei casi precedentemente indicati, nel caso di cessione a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali ovvero di cessione per atto a titolo gratuito o a titolo di permuta, e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti ed il socio intenda cedere la propria partecipazione a soggetti estranei alla compagine sociale e non rientranti nella previsione di cui al comma precedente, il socio cedente dovrà chiedere, con le procedure sopra indicate, che la società esprima il gradimento sull'acquirente indicato nella comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate o qualora non sia individuato un soggetto gradito disponibile all'acquisto, la partecipazione non potrà essere trasferita e al socio spetterà il diritto di recesso coi termini e le modalità previsti dai presenti patti sociali.

9.9 - Il diritto di prelazione ed il giudizio di gradimento di cui ai commi precedenti sono, altresì, esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11 RECESSO

11.1 - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 - In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi

sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 c.c..

11.3 - Può inoltre recedere il socio che non consenta a deliberazioni aventi ad oggetto:

- il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione,

- l'introduzione della clausola che consenta l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

11.4 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5 - Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

11.7 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8 - In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.9 - Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.10 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.11 - L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancan-

za convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 - Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.13 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 - Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 12 ESCLUSIONE

12.1 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilità del socio o per la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

e) qualora il socio che abbia ricevuto o acquisito partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, interrompa il proprio rapporto con la società.

12.2 - Può essere escluso il socio che sia sottoposto a procedure concorsuali.

12.3 - L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere assunta con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.4 - La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12.5 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.6 - Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, salvo quanto detto in appresso ed esclusa, peraltro, la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione

della società.

A tal fine l'organo amministrativo provvederà alla determinazione del valore di liquidazione che comunicherà al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo formalmente comunicato dal socio alla società per il ricevimento delle comunicazioni sociali). Il socio escluso avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione detta per esprimere - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo della società entro il termine suddetto - il proprio disaccordo ai sensi del III comma dell'art. 2473 del Codice Civile come richiamato dall'art. 2473 bis del Codice Civile; decorso detto termine la determinazione del valore di liquidazione si intenderà accettata in via definitiva.

12.7 - In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

Successivamente alla delibera di esclusione, e nelle more del relativo procedimento, il socio escluso non potrà alienare la propria partecipazione a soggetti non individuati dalla società.

12.8 - Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

12.9 - L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.10 - Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV DECISIONE DEI SOCI

Art. 13

MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

I soci decidono altresì sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione dei diritti reali anche di godimento o di garanzia aventi ad oggetto beni immobili.

13.2 - **Ogni socio, titolare di partecipazioni munite di diritto di voto**, ha diritto di partecipazione alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 5 che precede per il caso di emissione di partecipazioni sprovviste del diritto di voto.

13.3 - Sono comunque riservate alla competenza dei soci **munite di diritto di voto**:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero delle Norme per il funzionamento della società;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14

MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 - Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie in cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 - Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica.

14.5 - Le decisioni non adottate in assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, **intendendosi per tale solo quello riferito ai soci muniti di diritto di voto.**

I soci privi di diritto di voto hanno diritto di essere informati delle decisioni assunte con modalità non contestuale.

Art. 15

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, **tenendosi conto dei soli soci muniti di diritto di voto.** Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta elettronica inviati ai soci rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax notificato alla società e da questa annotato in apposito libro ovvero risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto di cui alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

15.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

15.3 - Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 - La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci **muniti di diritto di voto** siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso

per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 - Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio **munito di diritto di voto** mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 - La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci **muniti di diritto di voto** abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificato alla società ovvero all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Più esattamente l'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purchè, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipino **tutti i soci muniti di diritto di voto** e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma, numero 2) c.c..

17.5 - La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), a mezzo procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita nè a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

17.6 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 - L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità di collegamento a distanza ovvero le procedure per ottenere le credenziali di accesso.

17.9.1 - Anche se non previsto nell'avviso di convocazione, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purchè tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire ed udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al Presidente dell'assemblea valutare che il collegamento sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante ed ai partecipanti tutti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste dal presente articolo.

17.10 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, **muniti di diritto di voto**, che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, **intendendosi per tale solo quello riferito ai soci muniti di diritto di voto**.

I soci privi di diritto di voto hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

17.11 - Si applica l'art. 2374 del Codice Civile.

17.12 - Il socio in mora nei versamenti non ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e, quindi, non potrà neanche intervenire alle assemblee o partecipare alle decisioni assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La partecipazione del socio in mora con i versamenti non deve essere computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo, pertanto, in tale ipotesi, l'assemblea sarà validamente costituita e delibererà in base ai quorum indicati nel presente statuto calcolati al netto delle quote del socio in mora con i versamenti.

Art. 18

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 - Ferme restando le maggioranze di cui sopra, le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

18.2 - In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 - Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

18.5 - Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perchè i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta in assemblea.

18.6 - La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis quarto comma c.c. può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve adottarla con metodo collegiale, o dall'amministratore unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19

NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 - La Società è amministrata da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) amministratori nominati con decisione dei soci, ovvero da un unico amministratore.

19.2 - Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se

la revoca avviene senza giusta causa.

19.3 - Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

19.4 - La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

19.5 - In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Art. 20

COMPENSO

20.1 - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21

POTERI

21.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 2086 del Codice Civile e, ai fini in detta norma previsti, spetta esclusivamente agli amministratori.

Art. 22

FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

22.2 - Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a più soggetti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

22.3 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano. In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 - La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. e

comunque tutte le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. o da analoghe disposizioni di legge, sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione anche nel caso di amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro e le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente. Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

23.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.3 - Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.4, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

23.4 - Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

23.6 - L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 - Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

23.8 - La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 - Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il

Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

23.10.1 - Anche se non previsto nell'avviso di convocazione i componenti il Consiglio di Amministrazione possono chiedere di partecipare alla riunione collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purchè tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire ed udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al Presidente valutare che il collegamento sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante ed ai partecipanti tutti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

La riunione cui partecipino tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24

AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 - Il Consiglio (o una decisione dei soci) può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

24.2 - L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (o dai soci nel caso la delega sia da questi decisa) contestualmente alla nomina.

Art. 25

RAPPRESENTANZA

25.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti.
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

25.2 - L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 26

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidano di avvalersi di un Organo di Controllo o di revisione legale dei conti, la gestione societaria sarà controllata da un Organo nominato con decisione dei Soci tra quelli previsti e consentiti ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo nominato potrà essere monocratico o collegiale.

26.2 - L'Organo nominato esercita la revisione legale dei conti e se Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono, altresì, decidere di nominare sia un organo di natura sindacale, sia un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

26.3 - Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE

28.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

BILANCIO

29.1 - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice Civile;

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 - E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

Art. 31

Ai sensi dell'art. 31, IV comma, del Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni del presente statuto relative alla disciplina delle "start-up innovative" cessano di produrre effetto una volta decorsi 5 (cinque) anni dalla data di costituzione della società. Le clausole relative alle categorie di quote, all'emissione di quote prive di diritto di voto ed all'emissione di strumenti finanziari manterranno efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte ed agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

In caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma II del Decreto Legge 179/2012 prima della scadenza su indicata, le disposizioni relative alla disciplina delle "start-up innovative" resteranno improduttive di effetti.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

RINVIO

32.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: ILARIA SESTINI

FEDERICA LUCARELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

[illegible]